

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Procedura aperta per l'affidamento in appalto, mediante Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari Aeroporto Civile Bari/Palese, 70128 BARI - PALESE (d'ora in avanti "Committente") iscritta nel Registro delle Imprese di BARI al n. 243199, partita IVA N. 030944610726 e codice fiscale n. 030944610726, nella persona del Direttore Generale dott. Marco Franchini ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente accordo con poteri idonei

E

la Società _____ (di seguito "Impresa"),

PREMESSO CHE:

- in data _____ è stata esperita la gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di concludere un accordo quadro, ai sensi degli art. 59 e 222 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA);
- l'Impresa _____ è risultata aggiudicataria della gara suddetta;
- ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per la realizzazione dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) che saranno affidate dal Committente nel periodo di vigenza del presente accordo, nelle misure che verranno stabilite dal Committente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.

Art. 3 – Rispondenza alle specifiche tecniche

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo e di cui al successivo art. 18.

Art. 4 – Esecuzione dei lavori

L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente Accordo, che si renderanno necessarie nell'arco di durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dal Committente, con le modalità di seguito indicate.

L'Impresa si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente Accordo nonché di quelle vigenti.

L'Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

L'impresa dovrà dare avvio ai lavori entro 2 giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Responsabile dell'Accordo

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il RUP e con la D.L. le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Impresa per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro e che saranno di volta in volta commissionati dal Committente verrà determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifiche "Comunicazioni di esecuzione delle manutenzioni" del RUP.

Nella suddetta Comunicazione saranno indicati:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- durata stimata dei lavori;
- importo stimato dei lavori.

Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l'Impresa il Responsabile tecnico del singolo cantiere, il RUP e la D.L..

Il Responsabile del cantiere si interfacerà con il RUP e con la D.L. per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Al termine dell'intervento verrà redatto in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del singolo cantiere e la D.L. il Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni eseguite.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha la durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 9 - Compensi e modalità di pagamento

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo "a misura" è definito con l'applicazione dei prezzi d'elenco offerti applicati alle quantità eseguite.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c. l'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal CSA.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti all'accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto l'Impresa in particolare è obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con il RUP, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale all'uso di mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di

tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica;

- a provvedere alla identificazione ed addestramento di personale addetto al primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona appositamente formata in ogni turno di lavoro;

- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'Impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente.

L'Impresa deve trasmettere al RUP, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dal RUP per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Articolo 10-bis Tracciabilità

L'Impresa assume, altresì, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2008 e s.m.i. e a tal fine si impegna a comunicare al Committente:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica";

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio del Governo della provincia didella notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità, nei contratti con subappaltatori ai sensi della legge n. 136/2010 il seguente articolo:

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con AdP, identificato con il CIG n. (...)/ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad AdP della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad AdP.

Art. 11 - Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali l'Impresa, contestualmente alla stipula del presente accordo, presta cauzione definitiva

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'impresa. Il Committente ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

La cauzione dovrà riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Committente, entro 15 giorni, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all'art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.

Resta inteso che nel caso di escussione parziale della cauzione definitiva la fideiussione dovrà essere reintegrata.

Art. 12 - Assicurazione

L'Impresa ha prodotto polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi rilasciata da....., valevole per l'intera durata dell'Accordo e per un massimale unico per avvenimento e per anno non inferiore a 75 milioni di €uro.

Art. 13 - Danni

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

Il Committente potrà, ricorrendone i presupposti, recedere dal vincolo contrattuale o risolvere lo stesso ai sensi degli artt. 134, 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006.

Il Committente potrà altresì recedere nei casi di accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra situazione equivalente dell'Impresa, fatta salva l'applicazione dell'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 15 - Personale dipendente dell'Impresa

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie, anche in relazione alla possibilità che le stesse prestazioni vengano richieste contemporaneamente in più Aeroporti, in relazione agli obblighi contrattualmente assunti. A tal fine il personale indicato per la gestione della commessa dovrà frequentare e superare il corso di formazione aeroportuale, necessario e prodromico ai fini delle prestazioni oggetto del contratto, con costi ed oneri a carico dell'appaltatore.

L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di richiederne la sostituzione con altri professionalmente più adatti.

Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Nel verificarsi della risoluzione il Committente incamererà la cauzione definitiva e tratterrà ogni somma ancora da corrispondere per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il

nuovo esperimento di gara. E' fatta espressamente salva e impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore.

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all'atto di assunzione dell'appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Al fine di consentire al Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, l'Impresa dovrà consegnare al RUP, prima dell'inizio dei lavori:

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";
- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;
- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi delle maestranze che saranno impiegate;
- durc di validità trimestrale.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere l'intero accordo quadro, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.

Art. 16 - Controlli e accertamenti

Il Committente, il RUP e la D.L. potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, della qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

E' facoltà del Committente e del RUP controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni delle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo e delle norme di legge in materia.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Oltre che nei casi espressamente previsti dagli articoli 134, 135, 136 del D.Lgs. n. 163/2006, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

- 1) cessione, anche di fatto, del presente Accordo Quadro;

- 2) subappalto oltre la percentuale di legge;
- 3) cessione da parte dell'Impresa dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro a soggetto diversi da quelli riportati nel CSA;
- 4) accertato inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di legge in materia di contribuzioni ed assicurazioni sociali, di diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68/99, art. 17);
- 5) il venire meno delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) mancato adempimento agli impegni assunti verso terzi per forniture di materiali, macchinari, attrezzature, affitti, noleggi e qualunque altra prestazione inerente all'appalto, restando il Committente estraneo ad ogni eventuale vertenza che potesse insorgere tra l'Impresa ed i suoi fornitori per qualsiasi causa e/o motivo;
- 7) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R. La risoluzione comporta in favore del Committente l'incameramento della cauzione definitiva nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle manutenzioni" in essere alla data in cui è dichiarata, in caso contrario la stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 18 – Disciplina applicabile

L'Accordo quadro e i successivi affidamenti in sua applicazione, saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando;
3. Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative e norme tecniche - e allegati:
 - Tipologia degli interventi di segnaletica
 - Elenco delle lavorazioni
 - Lista delle categorie delle lavorazioni
 - Computo metrico
 - Cronoprogramma indicativo delle quantità degli interventi
4. Dichiarazione e offerta prodotta in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 163/2006, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto o parte di esso.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

Art. 20 – Foro competente

Per le controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.